

2. Per le aziende, i titoli e diritti donati assoggettati all'imposta sostitutiva non trova applicazione il comma 4 dell'articolo 8 ».

**Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia**

**6. 041.** (8. 0. 56). Becchetti, Conte, Leone.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Norme in materia di detrazione dell'IVA sul turismo d'affari).*

1. Per gli anni 2000 e 2001 in deroga alle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 19-bis1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari e, in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. All'onere derivante dal presente articolo quantificato in 50 miliardi per l'anno 2000 e in 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono autorizzati ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **6. 047.** (8. 0. 12). Servodio.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Norme in materia di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sul turismo d'affari).*

1. Per gli anni 2000 e 2001 in deroga alle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 19-bis1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari e, in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. All'onere derivante dal presente articolo quantificato in 50 miliardi per l'anno 2000 e in 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono autorizzati ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **6. 048.** (8. 0. 11). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Norme in materia di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sul turismo d'affari).*

1. Per gli anni 2000 e 2001 in deroga alle norme contenute nel comma 1 dell'ar-

articolo 91-*bis*1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari e, in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. All'onere derivante dal presente articolo quantificato in 50 miliardi per l'anno 2000 e in 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono autorizzati ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **6. 049.** (8. 0. 49). Manzione, Bagliani, Acierno.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) per la fornitura di energia elettrica gli enti pubblici, gli istituti legalmente riconosciuti, nonché gli enti, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) e le istituzioni ecclesiastiche proprietari, possessori o de-

tentori, a qualsiasi titolo, di beni culturali esposti o meno alla vista, ma in ogni caso di pubblico godimento.

2. Per beni culturali, ai sensi del comma 1, si intendono quelli che compongono il patrimonio artistico, storico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario, ed i beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà individuati ai sensi delle disposizioni vigenti e dichiarati tali, al fine dell'esenzione di cui al comma 1, dalle competenti sovrintendenze regionali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dell'articolo 3, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 162.

\*\* **6. 050.** (8. 0. 40). Cimadoro, Piscitello.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).*

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 21-*bis*), è inserito il seguente:

« 21-*ter*). Opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni e integrazioni; ».

Nella parte III della medesima tabella A è abrogato il n. 127-*quinquies*9.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**6. 051.** (8. 0. 26). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente;*

ART. 6-bis.

*(Riordino dell'IVA nel settore dell'edilizia).*

1. Nella Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il numero 127-terdecies) è sostituito dal seguente:

« 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e prodotti per gli impianti idrici, elettrici e gas, per i servizi igienico-sanitari e per gli altri impianti tecnologici forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lett. a) e b) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ».

\* **6. 052.** (8. 0. 10). Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Riordino dell'IVA nel settore dell'edilizia).*

1. Nella Tabella A Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il numero 127-terdecies) è sostituito dal seguente:

« 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e prodotti per gli impianti idrici, elettrici e gas, per i servizi igienico-sanitari e per gli altri impianti tecnologici forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

\* **6. 053.** (8. 0. 50). Manzione, Bagliani, Acierno.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Riordino dell'IVA nel settore dell'edilizia).*

1. Nella Tabella A Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al numero 127-terdecies) è sostituito dal seguente:

« 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e prodotti per gli impianti idrici, elettrici e gas, per i servizi igienico-sanitari e per gli altri impianti tecnologici forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ».

\* **6. 054.** (8. 0. 63). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente;*

ART. 6-bis.

*(Aliquota IVA per gli stabilimenti balneari).*

1. Nella Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente numero: « 120-bis) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata; ».

\*\* **6. 055.** (8. 0. 9). Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Aliquota IVA per gli stabilimenti balneari).*

« 1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere il seguente numero: »120-bis) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata; »

\*\* 6. 056. (8. 0. 57). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Pao lone, Proietti.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Aliquota IVA per gli stabilimenti balneari).*

1. Nella Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere il seguente numero:

« 120-bis) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata; ».

\*\* 6. 057. (8. 0. 52). Manzione, Ba gliani, Acierno.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. È deducibile dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 10 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dal Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'imposta regionale sulle attività produttive.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 15, 10 e 11.**

6. 058. (8. 0 68). Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2000 e per tutto l'articolo temporale della nuova programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, ed in aggiunta a quanto disposto all'articolo 2, comma 8, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro, nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi.

Gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione europea nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti. I citati investimenti, i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva rilevano e vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo quanto disposto all'articolo 9, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'applicazione del pre-

sente articolo rimangono valide le disposizioni contenute all'articolo 9, commi 10 e 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, avendo presente che per le imprese a cui si applica la presente disposizione, la percentuale di cui al comma 10 citato, ed ai soli effetti del presente decreto, risulta al 66,22 per cento del reddito menzionato.

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, aggiungere il seguente:

« 6. Per le società e gli enti indicati al comma 1 ubicati nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione europea nonché in quelle con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore al 125 per cento della media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti, l'aliquota agevolata di cui allo stesso comma 1 è applicata nella misura del 12,5 per cento, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'ultimo periodo d'imposta indicato dalla nuova programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 ».

3. Il periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal seguente:

L'applicazione della disposizione del comma 1 non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento, ad eccezione delle società ed enti locali indicati al comma 1 ed ubicati nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione Europea nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore al 125 per cento della media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti, limitatamente al periodo indicato al comma 6, per i quali l'aliquota media non può essere in ogni caso inferiore al 18 per cento».

4. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal seguente:

« 2 Il reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per

opzione irrevocabile, può essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento - o con l'aliquota del 12,5 per cento per quelle ubicate nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione Europea nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore al 125 per cento della media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti, limitatamente al periodo indicato all'articolo 1, comma 6, del presente decreto - per la parte corrispondente all'ammontare agevolato, determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6. Tuttavia detto reddito concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società personali ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

« 1-bis. Nei confronti dei soggetti d'imposta ubicati nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione Europea nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore al 125 per cento della media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 ».

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in lire 250 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per gli anni 2000-2002 alla Tabella D, legge n. 208/98, articolo 1, comma 1, - 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590.

**6. 059.** (8. 0. 37). Sales, Voza, Di Fonzo, Lumia.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 delle elenchi allegato al decreto del Presidente della Repubblica, 7 ottobre 1965, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nel territorio del Mezzogiorno d'Italia, come individuato nel decreto ministeriale 5 agosto 1994, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 230 del 1962, prorogare rapporti lavorativi in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga lavorativa siano dovuti all'Inps gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

2. L'agevolazione contributiva di cui al presente comma, nel rispetto dei criteri fissati è applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la detta data.

3. La data di apertura, di cui al comma 2, e la data di chiusura, di cui al comma 5 che segue, sarà assunto a riferimento per l'intero triennio successivo, di cui al successivo comma 7.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicabili ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre. Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo con l'Inail ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione Inps.

5. I benefici di cui al comma 1 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a 120 giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.

6. Le aziende interessate, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, dovranno far pervenire all'Inps, territorialmente competente, dichiarazione dalla quale risulti la volontà di restare in esercizio per un periodo di tempo di almeno sessanta giorni, con allegato elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga contrattuale o la assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

7. Le aziende di cui al comma 1 potranno usufruire dei benefici di cui alla presente legge per un triennio. Alla scadenza di tale triennio, ove l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, dovrà optare, con comunicazione da inviarsi all'Inps competente per territorio, per il carattere annuale delle proprie attività, nel qual caso usufruirà ancora per un biennio della agevolazione contributiva, in misura del 50 per cento dei contributi dovuti o mantenere il carattere stagionale, senza poter ulteriormente usufruire delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.

8. Il Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica trasferirà annualmente all'Inps una somma corrispondente alle minori entrate dovute alle agevolazioni contributive di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Il rimborso all'Inps di cui al comma precedente sarà calcolato tenendo conto dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato con le agevolazioni contributive di cui al comma 1, e tenendo conto dei relativi contributi a favore dell'Inps a carico dei lavoratori, il cui rapporto stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.

10. All'onere derivante dai commi 8 e 9 del presente articolo si provvede per gli anni 2000, 2001 e 2002 mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2000-2002, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzato l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

11. Con provvedimento legislativo di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti delle entrate dovute all'Imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti, nel triennio 2000-2002, dalla proroga dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma precedente. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 060.** (8. 0. 38. e 42. 0. 24). Sales, Vozza, Mussi, Lumia.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Riduzione strutturale del costo del lavoro ed estensione universale degli assegni familiari).*

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro ed avviare l'estensione universale degli assegni familiari, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, provvede con propri decreti da emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ridurre i contributi per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 2000, di 1,6 punti percentuali dei contributi per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153;

b) soppressione, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2001, dei contributi per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

c) nei confronti dei settori per i quali le aliquote contributive per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare risultano inferiori, la soppressione di cui alla lettera a) ha effetto a decorrere dall'anno 2000.

2. In attesa di una legge organica di riforma, finalizzato all'estensione universale dell'istituto degli assegni al nucleo familiare, razionalizzando l'attuale sistema dei trasferimenti alle famiglie, ivi comprese le detrazioni fiscali, e ad assicurare a tutte le famiglie un trasferimento di base in relazione al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei decreti di cui al comma 1 provvede ad estendere i benefici dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, dei benefici dell'Assegno per il nucleo familiare, in misura pari ai due terzi degli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare;

b) estensione ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, dei benefici dell'Assegno per il nucleo familiare, in misura pari agli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare.

3. Nei decreti di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a riordinare le modalità di erogazione dell'assegno al nucleo familiare, coordinandole con quelle degli assegni spe-

ciali per famiglie numerose con tre o più figli a carico di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

*Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, ridurre il totale, ripartendo la riduzione in eguali percentuali tra le rubriche, dei seguenti importi:*

2000: 2.600.000;

2001: 8.000.000;

2002: 8.000.000.

**6. 061.** (ex Tab. A. 124. e 0. Tab. A. 10. 64)  
Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 100.

*All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

*Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.*

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.*

*Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap.*

*4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

#### **Compensazione n. 3**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

*All'articolo 4, sopprimere il comma 2.*

#### **Compensazione n. 1**

*Sopprimere l'articolo 13.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 - 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.*

#### **Compensazione n. 3**

*All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.*

#### **Compensazione n. 4**

*All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 5**

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

#### **Compensazione n. 6**

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

#### **Compensazione n. 7**

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

#### **Compensazione n. 8**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 9**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare an-

che gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

#### **Compensazione n. 10**

*All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.*

#### **Compensazione n. 11**

**COMPENSAZIONE  
DEL GRUPPO I DEMOCRATICI-L'ULIVO**

*All'articolo 61, Tabella A, sono apportate le seguenti diminuzioni, ripartite percentualmente in misura eguale tra le diverse rubriche, per i seguenti importi complessivi:*

2000: 2.000.000;

2001: 2.000.000;

2002: 2.000.000.

**Compensazione n. 1**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO MISTO-UDEUR**

*All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.*

**Compensazione n. 1**

*All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

**Compensazione n. 2**

*All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

**Compensazione n. 3**

*All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

**Compensazione n. 4**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE  
COMUNISTA**

*All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.*

**Compensazione n. 1**

*Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:*

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con

modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

#### **Compensazione n. 2**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

#### **Compensazione n. 3**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti san-

zionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

#### **Compensazione n. 4**

*A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.*

#### **Compensazione n. 5**

*A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.*

#### **Compensazione n. 6**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

*Ministero delle finanze:*

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

#### **Compensazione n. 7**

*Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.*

#### **Compensazione n. 8**

*All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei*

*Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

### **Compensazione n. 9**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

#### ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

### **Compensazione n. 10**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU**

*All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 15 per cento per l'anno 2000, del 14 per cento negli anni 2001 e 2002.*

### **Compensazione n. 1**

*Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte del 10 per cento.*

### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 61, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 20 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002, al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

### **Compensazione n. 3**

*All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti sottoindicati per i seguenti importi:*

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

Decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n.59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: — 200.000;

2001: — 200.000;

2002: — 200.000.

*Ministero dei lavori pubblici:*

Decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

— Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p):

2000: — 250.000;

2001: — 250.000;

2002: — 250.000.

*Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:*

Legge n.282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge n.61 del 1994 e decreto-legge n.26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 — Ente nazionale energia e ambiente — cap. 7210):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

*Ministero per i beni e le attività culturali:*

Legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: — 370.000;

2001: — 370.000;

2002: — 380.000.

*Ministero dell'ambiente:*

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2001):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

*Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

Decreto legislativo n.204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica

nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4. 2. 1. 1. - Ricerca scientifica - cap.7536):

2000: — 402.000;

2001: — 402.000;

2002: — 402.000.

#### **Compensazione n. 4**

*All'articolo 11, comma 1, aumentare gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per i diversi tipi di emulsioni, fino a concorrenza del maggiore onere.*

#### **Compensazione n. 5**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

*All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.*

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».*

#### **Compensazione n. 2.**

*All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.*

**Compensazione n. 3.**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;  
2001: -700 miliardi;  
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;  
2001: -200 miliardi;  
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;  
2001: -300 miliardi;  
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;  
2001: -100 miliardi;  
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;  
2001: -70 miliardi;  
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;  
2001: -90 miliardi;  
2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;  
2001: -50 miliardi;  
2002: -50 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -1.510 miliardi;  
2001: -1.510 miliardi;  
2002: -1.510 miliardi.

**Compensazione n. 4.**

*All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;  
2001: -400 miliardi;  
2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;  
2001: -200 miliardi;  
2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;  
2001: -50 miliardi;  
2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;  
2001: -250 miliardi;  
2002: -250 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -900 miliardi;  
2001: -900 miliardi;  
2002: -900 miliardi.

**Compensazione n. 5.**

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con

*l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ...*  
(4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. -*  
*cap. 2101):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Legge n. 549 del 1996: Misure di razio-*  
*nalizzazione della finanza pubblica: articolo*  
*1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,*  
*associazioni, fondazioni ed altri organismi*  
*(4.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri orga-*  
*nismi - cap. 2130):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Ministero dell'università e della ricerca*  
*scientifica e tecnologica:*

*Legge n. 537 del 1993: Interventi cor-*  
*rettivi di finanza pubblica: articolo 5,*  
*comma 1, lettera a) (2.1.2.3. - Finanzia-*  
*mento ordinario delle Università statali -*  
*cap. 1263):*

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

*Ministero dei beni culturali e ambientali:*  
*legge n. 190 del 1975: Norme relative al*  
*funzionamento della biblioteca nazionale*  
*centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. -*  
*Funzionamento - cap. 1601):*

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

### **Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il se-*  
*guente:*

ART. 14-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della*  
*Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).*

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

### **Compensazione n. 7**

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di gas metano).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mez-

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

### Compensazione n. 8

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

### Compensazione n. 9

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

### Compensazione n. 10

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Disposizioni in materia di IVA).*

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

### Compensazione n. 11

*All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

### Compensazione n. 12

*All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.*

Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

#### **Compensazione n. 13**

*All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).*

#### **Compensazione n. 14**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

#### **Compensazione n. 15**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI-L'ULIVO**

*All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: - 40.000;

2001: - 26.666;

2002: - 20.000.

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 61 alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: - 200.000;

2001: - 133.333;

2002: - 100.000.

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: - 400.000;

2001: - 266.666;

2002: - 200.000.

#### **Compensazione n. 3**